

# La valutazione del rischio: antiriciclaggio, anticorruzione e codice penale delle società

***Ricerca e innovazione a supporto di professionisti, imprese, banche e  
pubblica amministrazione***  
**Milano, 23 Novembre 2017**

Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede Via Nirone 15 – Aula NI. 010

# Gli aspetti penali dell'impianto sanzionatorio della normativa antiriciclaggio e le più recenti pronunce giurisprudenziali

GLI ASPETTI PENALI DELL'IMPIANTO SANZIONATORIO  
DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Definizione di attività criminosa

Art. 1, comma 2, lett. b), d. lgs. 231/07

La realizzazione o il coinvolgimento nella realizzazione di un delitto non colposo

# GLI ASPETTI PENALI DELL'IMPIANTO SANZIONATORIO DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

## Definizione di riciclaggio ai fini del decreto

### Art. 2, comma 4, d. lgs. 231/07

- a) la **conversione o il trasferimento di beni**, effettuati essendo **a conoscenza della provenienza da un'attività criminosa** o da una partecipazione a tale attività, allo **scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita** dei beni medesimi o **di aiutare** chiunque sia coinvolto in tale attività **a sottrarsi alle conseguenze giuridiche** delle proprie azioni;
- b) l'**occultamento** o la **dissimulazione** della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo **a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa** o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'**acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni** essendo **a conoscenza, al momento della loro ricezione**, che tali beni **provengono** da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la **partecipazione** ad uno degli atti di cui ai punti precedenti e l'**associazione** per commettere tale atto, il **tentativo** di perpetrarlo, il fatto di **aiutare, istigare o consigliare** qualcuno a commetterlo o il fatto di **agevolarne l'esecuzione**.

## GLI ASPETTI PENALI DELL'IMPIANTO SANZIONATORIO DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

### Art. 2, comma 5, d. lgs. 231/07

#### ATTIVITA' SVOLTE IN ALTRO STATO

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali.

# GLI ASPETTI PENALI DELL'IMPIANTO SANZIONATORIO DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

## Definizione di terrorismo

### Art. 2, comma 6, d. lgs. 231/07

**qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo**, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, **in qualunque modo** realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte suindicate.

## GLI ASPETTI PENALI DELL'IMPIANTO SANZIONATORIO DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

### Art. 648-bis c.p. Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da **delitto non colposo**, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da **ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa**, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. <sup>(1)</sup>

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

## GLI ASPETTI PENALI DELL'IMPIANTO SANZIONATORIO DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

### art. 55, comma 1, d. lgs. 231/07

Soggetto attivo: soggetti tenuti agli obblighi di adeguata verifica ex artt. 17 e ss.  
D. lgs. 231/17

Condotta:

- **falsificazione** di dati e informazioni relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione
- **utilizzo** di dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione

Interesse protetto: adeguata verifica

Sanzione: reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 30.0000 euro

## GLI ASPETTI PENALI DELL'IMPIANTO SANZIONATORIO DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

**art. 55, comma 2, d. lgs. 231/07**

Soggetto attivo: soggetti tenuti agli obblighi di conservazione (artt. 31 e 32)

Condotta:

- **acquisizione o conservazione** di dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione:
- **utilizzo di mezzi** fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni

Interesse protetto: conservazione dati e informazioni

Sanzione: reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 30.000 euro

## GLI ASPETTI PENALI DELL'IMPIANTO SANZIONATORIO DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

### art. 55, comma 3, d. lgs. 231/07

Soggetto attivo: clienti e soggetti tenuti a fornire i dati ai fini dell'adeguata verifica

Condotta: fornire dati falsi o non veritieri

Interesse protetto: adeguata verifica

Sanzione: reclusione da sei mesi a 3 anni e multa da 10.000. a 30.000  
(medesima pena art. 55, comma 1)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato (cd. *clausola di riserva*)

## GLI ASPETTI PENALI DELL'IMPIANTO SANZIONATORIO DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

### art. 55, comma 4, d. lgs. 231/07

Soggetto attivo: soggetti tenuti al divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette (art. 39, comma 1) e al divieto di comunicazione sul flusso di ritorno delle informazioni (art. 41, comma 3)

Condotta: violazione dei divieti di cui agli artt. 39, comma 1 e 41, comma 3

Interesse protetto: divieto di comunicazione

Sanzione: arresto da 6 mesi a 1 anno e ammenda da 5.000 a 30.000.

Contravvenzione

## GLI ASPETTI PENALI DELL'IMPIANTO SANZIONATORIO DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

art. 55, comma 5, d. lgs. 231/07

Soggetto attivo: chiunque

Reato comune.

Condotta a dolo specifico: al fine di trarre profitto per sé o per altri

- **utilizzo indebito**, senza esserne titolare, di carte di credito o di pagamento, ovvero di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi

## GLI ASPETTI PENALI DELL'IMPIANTO SANZIONATORIO DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

- **falsificazione o alterazione** di carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi
- **possesso, cessione o acquisizione** di tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati, alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi

Sanzione: reclusione da 1 a 5 anni e multa da 310 euro a 1550 euro

## GLI ASPETTI PENALI DELL'IMPIANTO SANZIONATORIO DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

### TACITA ABROGAZIONE DELLE SEGUENTI FATTISPECIE

- l'omessa registrazione (precedente art. 55, comma 4, già depenalizzata dopo il d.lgs. 8/2016)
- omessa istituzione dell'archivio unico informatico (che prevedeva una sanzione amministrativa art. 57, comma 2)
- omessa istituzione del registro della clientela (anch'essa precedentemente prevista come illecito amministrativo dall'art. 57, comma 3)

## GLI ASPETTI PENALI DELL'IMPIANTO SANZIONATORIO DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

### Confisca obbligatoria

art. 55, comma 6, d. lgs. 231/07

- 1) Abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento (art. 131 ter d. lgs. 385/1993)

**strumenti che sono serviti a commettere il reato**

- 2) Delitto ex art. 55, comma 5, d. lgs. 231/2007

in caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti delle **cose** che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del **profitto** o del **prodotto**, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, al confisca di **beni, somme di denaro e altre utilità** di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto (cd. *confisca per equivalente*).

# GLI ASPETTI PENALI DELL'IMPIANTO SANZIONATORIO DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

## Art. 648-quater c.p. Confisca

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il **prodotto** o il **profitto**, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle **somme di denaro, dei beni o delle altre utilità** delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, **per un valore equivalente** al prodotto, profitto o prezzo del reato.

In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.

## Art. 25-octies, d. lgs. 231/01. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

*(articolo aggiunto dall'art. 63, del d.lgs. n. 231 del 2007).*

1. In relazione ai reati di cui agli [articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale](#), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

*(comma così modificato dall'art. 3, comma 5, legge n. 186 del 2014)*

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'[articolo 9, comma 2](#), per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'[articolo 6](#) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

# GLI ASPETTI PENALI DELL'IMPIANTO SANZIONATORIO DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

## Art. 648-ter.1 c.p. Autoriciclaggio

1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
2. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

## GLI ASPETTI PENALI DELL'IMPIANTO SANZIONATORIO DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

3. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
5. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
6. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
7. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

## GLI ASPETTI PENALI DELL'IMPIANTO SANZIONATORIO DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

### CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 aprile 2017, n. 18308 (dep. 18 settembre 2017)

La Corte di [Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 42561 depositata il 18 settembre 2017](#) ha affermato che è configurabile il concorso nel reato di autoriciclaggio, di cui all'articolo 648 ter 1 c.p., quando il consulente fiscale della società attraverso cui viene “ripulito” il denaro proveniente dalla bancarotta **omette di segnalare le operazioni sospette e tiene in maniera confusa la contabilità.**

Poiché tali comportamenti del professionista denotano l'intento di favorire l'operazione illecita.

## GLI ASPETTI PENALI DELL'IMPIANTO SANZIONATORIO DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

La vicenda ha riguardato un professionista, consulente fiscale di un gruppo societario che aveva anche la tenuta delle scritture contabili, cui venivano contestate condotte attive e omissive consistite **nella tenuta della contabilità in modo irregolare e confuso e nella mancata segnalazione**, pur essendone obbligato ex art. 41 del D.lgs. n. 231 /2007, delle operazioni sospette poste in essere per impiegare, in attività economiche, finanziarie e speculative, di tipo turistico e alberghiero, il denaro e altre utilità provenienti dalla commissione del delitto di **bancarotta fraudolenta impropria**.

## GLI ASPETTI PENALI DELL'IMPIANTO SANZIONATORIO DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

I Giudici hanno chiarito che caratteristica tipica del reato di autoriciclaggio è che il soggetto che compie il reato presupposto (bancarotta fraudolenta) e il soggetto che ricicla il provento devono coincidere.

Tuttavia in questo caso ha ritenuto ammissibile il concorso dell'*extraneus* nel reato proprio.

Il consulente si occupava della redazione dei bilanci e della tenuta delle scritture contabili della società attraverso i cui conti transitava il denaro proveniente dalla bancarotta e, soprattutto, non ha adempiuto all'obbligo di comunicare le operazioni sospette consistite nel **doppio transito**. Tale mancato adempimento, “*non può non essere visto se non come espressione dell'intento di favorire l'autore del reato presupposto*”.

## GLI ASPETTI PENALI DELL'IMPIANTO SANZIONATORIO DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

sentenze n. 3991 del 27 gennaio 2016 e n. 33074 del 28 luglio 2016

### ASPETTI TRATTATI

#### a. Attività economica o finanziaria

Con la sentenza n. 33074 viene chiarito che **non** costituisce né attività economica né attività finanziaria il **mero deposito di una somma su una carta prepagata** poiché è economica (ex art. 2082 c.c.) soltanto quella attività finalizzata alla produzione di beni ovvero alla fornitura di servizi; né tantomeno può ritenersi sussistere, nella condotta di **versamento di somme in un conto corrente** ovvero **in una carta prepagata**, un'attività finanziaria.

## GLI ASPETTI PENALI DELL'IMPIANTO SANZIONATORIO DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

La nozione di attività finanziaria, di rilievo per la punibilità ex art. 648ter.1 c.p., deve ricavarsi dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (art. 106), che individua quali tipiche attività finanziarie l'**assunzione di partecipazioni** (acquisizione e gestione di titoli su capitale di imprese), la **concessione di finanziamenti** sotto qualsiasi forma, la prestazione di servizi di pagamento (incasso e trasferimento di fondi, esecuzione di ordini di pagamento, emissione di carte di credito o debito), l'**attività di cambiavalute**.

## GLI ASPETTI PENALI DELL'IMPIANTO SANZIONATORIO DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

### **b. L'ostacolo concreto all'identificazione della provenienza illecita dei beni**

La norma punisce soltanto quelle attività di impiego, sostituzione o trasferimento di beni od altre utilità commesse dallo stesso autore del delitto presupposto.

Occorre quindi che queste attività abbiano la caratteristica specifica di essere "idonee" ad **ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa** dei suddetti beni o altre utilità.

## GLI ASPETTI PENALI DELL'IMPIANTO SANZIONATORIO DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

### c. Investimento dei profitti

Le attività dirette all'investimento dei profitti, operate dall'autore del delitto contro il patrimonio, costituiscono *post factum* non punibile. La rilevanza penale delle condotte si deve circoscrivere ai soli casi di impiego, sostituzione o trasferimento che avvengano attraverso la **re-immissione nel circuito economico-finanziario** ovvero **imprenditoriale del denaro o dei beni di provenienza illecita, finalizzate** ad ottenere un **concreto effetto dissimulatorio** che costituisce quel *quid pluris* che differenzia la semplice condotta di godimento personale (non punibile) da quella di nascondimento del profitto illecito (e perciò punibile).

## GLI ASPETTI PENALI DELL'IMPIANTO SANZIONATORIO DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

### **d. Epoca della commissione del reato presupposto**

Secondo la Suprema Corte è irrilevante che la realizzazione del reato presupposto, da cui discendono i profitti illeciti, sia avvenuta in epoca antecedente l'entrata in vigore del reato di autoriciclaggio.

Se il reato presupposto è stato commesso prima del 01/01/2015 mentre il reato di autoriciclaggio dei profitti illeciti viene consumato in data successiva, è improprio invocare il principio di irretroattività della legge penale di cui all'art. 2 c.p.